



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 5 del 17/01/2019

OGGETTO: PROROGA DELL' AUTORIZZAZIONE E CONVENZIONE ATTUATIVA PER L'ATTIVITÀ DI SISTEMAZIONE NELL'EX CAVA DI GHIAIA E SABBIA DENOMINATA "FONDO SIBERIA" (POLO N.18 DI P.I.A.E - LOCALITÀ SAN DONNINO).

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **diciassette** del mese di **gennaio** alle ore **16:00** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

VACCARI ALBERTO	Sindaco	Presente
CASSINADRI MARCO	Assessore	Presente
BLENGERI GRAZIELLA	Assessore	Presente
GROSSI MASSIMILIANO	Assessore	Presente
TAGLINI SILVIA	Assessore	Presente
BENEVENTI MILENA	Assessore	Presente

Assiste il Segretario MESSINA ANNA.

IL Sindaco VACCARI ALBERTO constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

OGGETTO: PROROGA DELL' AUTORIZZAZIONE E CONVENZIONE ATTUATIVA PER L'ATTIVITÀ DI SISTEMAZIONE NELL'EX CAVA DI GHIAIA E SABBIA DENOMINATA "FONDO SIBERIA" (POLO N.18 DI P.I.A.E - LOCALITÀ SAN DONNINO).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Provinciale n.53 del 26/04/2004 è stato approvato il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive P.I.A.E della Provincia di Reggio Emilia che ha introdotto per il territorio di Casalgrande la previsione di nuove aree a destinazione estrattiva, complementari a quelle pianificate dal vigente strumento comunale. Il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive P.I.A.E ha così delineato uno scenario per l'attività estrattiva in Provincia coerente con i disposti della Legge Regionale n.17/1991 s.m.i ponendosi obiettivi di generale riassetto della materia;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 3/03/2011 è stata approvata la Variante Generale al Piano comunale delle Attività Estrattive P.A.E vigente, ai sensi degli artt. 4-7 e 9 della Legge Regionale n.17/91 s.m.i, in adeguamento alle previsioni del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive P.I.A.E vigente della Provincia di Reggio Emilia;

Richiamata:

- l'Autorizzazione n.65 del 25/09/2018 per l'esercizio di sistemazione ambientale dell'ex cava di ghiaia e sabbia denominata "Fondo Siberia" (località San Donnino) - **All. 1**;
- la vigente convenzione attuativa sottoscritta il 30/06/2016 Rep.n.9901 presso il Segretario Comunale Dott. Emilio Binini e le annesse fidejussioni bancarie del 28/06/2016 - **All. 2**;

Richiamati gli elaborati dell'Autorizzazione all'attività estrattiva n. 65 del 25/09/2018, ovvero della precedente autorizzazione n.49 del 08/07/2016, relativi al progetto di sistemazione ambientale della cava di ghiaia e sabbia denominata "Fondo Siberia" (redatto dalla dott.ssa Geol. Mara Damiani e dott. ssa For. Paola Romoli);

Preso atto:

- che la società Calcestruzzi Corradini S.p.A, con sede in Via XXV Aprile n.70 a Casalgrande RE, in data 22/12/2018 prot.gen.n.22790 ha presentato al Comune, ai sensi dell'art.15 c.2 della Legge Regionale n.17/1991 smi, la richiesta di proroga della suddetta autorizzazione n. 65/2018 e della convenzione attuativa del 30/06/2016 Rep. n.9901;
- come visibile dal sito internet della Prefettura di Reggio Emilia, l'iscrizione della Società in questione alla White List, risulta in attesa di rinnovo annuale (attualmente maggio 2018);

Preso atto della necessità, per le motivazioni illustrate nell'istanza pervenuta il 22/12/2018 prot.gen.n.22790, di prorogare i contenuti della vigente Autorizzazione all'attività estrattiva, per consentire la realizzazione dei percorsi ciclopedonali, che a causa delle condizioni meteorologiche autunnali e della presenza di terreno vegetale recentemente riportato per consentire lo sviluppo delle vegetazione, non sono ancora state attuate;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Visto:

- la legge n.241/1990 smi
- il D.Lgs n.267/2000 smi;
- il D.Lgs n.152/2006 smi;
- la L.R. n.17/1991 smi;
- il vigente Piano Infraregionale delle Attività Estrattive P.I.A.E della Provincia di Reggio Emilia;
- il vigente Piano dell'Attività Estrattive P.A.E comunale;
- le disposizioni della Regione Emilia Romagna del 6/12/2006 prot.n.PG/2006/1063568 "*Servizio difesa del suolo, della Costa e Bonifica*", in merito all'applicabilità dell'art.15 della L.R. n.17/91 smi ed annessi chiarimenti sulla concessione delle proroghe all'attività di cava oltre la scadenza dell'autorizzazione;

Visto inoltre il parere espresso dal Geol Andrea Chierici in qualità di tecnico istruttore e responsabile del procedimento relativo alla presente richiesta di proroga;

Preso atto che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs n.267/2000 smi, i seguenti pareri espressi da:

- Responsabile del Settore "*Pianificazione Territoriale*", favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Servizio "*Finanziario*", favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti / indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.48 del D.Lgs n.267/2000 smi;

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di prorogare, per le motivazioni illustrate nella domanda presentata il 22/12/2018 prot.gen.n.22790, e ai sensi dell'art.15 c.2 della L.R. n.17/1991 smi, i contenuti:
 - dell'Autorizzazione alla sistemazione ambientale n. 65/2018 dell'ex cava di ghiaia e sabbia denominata "Fondo Siberia" fino al 31/07/2019 (**All. 1**);
 - dell'annessa convenzione attuativa, sottoscritta il 30/06/2016 Rep. n. 9901, per le attività di sistemazione dell'ex cava di ghiaia e sabbia denominata "Fondo Siberia" (**All. 2**);
- 2) Di autorizzare il Responsabile del Settore "*Pianificazione Territoriale*" al rilascio della proroga di cui al punto 1);
- 3) Di trasmettere il presente atto alla società Calcestruzzi Corradini S.p.A, con sede in Via XXV Aprile n.70 a Casalgrande RE;
- 4) Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito comunale nella parte dedicata "*Amministrazione Trasparente*", ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.33/2013;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Ravvisata l'urgenza,
Con votazione unanime

DELIBERA, inoltre

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 4 del D.Lgs 18/08/2000 n.267 nel suo testo vigente.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
VACCARI ALBERTO

IL Segretario
MESSINA ANNA



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Liberta' n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 998566/841039

E -mail: protocollo@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ESTRATTIVA (ai sensi dell'art.11 Legge Regionale n.17/1991 e s.m.i)

N. 65 del 25/09/2018

**Progetto di sistemazione ambientale dell'ex cava di ghiaia e sabbia
"Fondo Siberia" – Loc. Stallone di Casalgrande**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO:

- la richiesta del 12/09/2018 assunta al ns prot. 16296, di ri-autorizzazione dell'ex cava "Fondo Siberia", in quanto la precedente autorizzazione n.49-2016 è scaduta in data 08/07/2018;

RICHIAMATI GLI ATTI PROPEDEUTICI AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE N. 49-2016

- la richiesta del 20/10/2014 con protocollo di ricezione SUAP n. 16958 e le successive risposte e integrazioni tecniche definitive pervenute in data 20/04/2015 con ns prot. 6497;
- il progetto presentato (redatto dalla dott.ssa Geol. Mara Damiani – Stradello Romano 131/8, Modena e dott. ssa For. Paola Romoli) a corredo della domanda di cui sopra per la sistemazione dell'ex cava di ghiaia e sabbia denominata "Fondo Siberia", situata in frazione di Stallone e censita al catasto terreni del Comune di Casalgrande al Foglio n. 3, mappali 94parte, 95parte, 116, 117parte, 158parte;
- la disponibilità dei terreni interessati dall'intervento di sistemazione della cava derivante da titolo di proprietà, da titolarità del diritto di superficie (mappale 158 del Foglio 3 è concessa per la realizzazione delle opere previste nel piano di sistemazione ambientale dalla proprietaria Sig.ra Ella Corradini con Contratto di Comodato) e da concessione demaniale n. RE03T0138 (ex pratica n. 129/S/19.4) per mappale 94;
- la trasmissione delle bozze di fidejussione e di Convenzione da parte di Calcestruzzi Corradini S.p.A, pervenute in data 17/05/2016 con ns. prot.gen.n.8268, relative al Progetto di Sistemazione ambientale della cava di ghiaia e sabbia denominata "Fondo Siberia";



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Liberta' n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 998566/841039

E -mail: protocollo@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

-
- l'iscrizione della Società in questione alla White List della Prefettura di Reggio Emilia;
 - la delibera di Giunta Comunale n. 71 del 16/06/2016 con la quale è stata approvata la bozza di convenzione e fidejussioni, relativa al progetto di sistemazione dell'ex cava di ghiaia e sabbia denominata "Fondo Siberia" (interna al Polo n.18 N di P.I.A.E - zona n.1 di P.A.E vigente, sita in località Stalloni), tra Comune e società CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. con Codice Fiscale 00674130356 e sede legale a Casalgrande in Via XXV Aprile n.70; la presente convenzione attuativa è stata successivamente sottoscritta dalle parti il 30/06/2016 Rep. n. 9901, presso il segretario comunale dott. Emilio Binini;
 - il parere favorevole di ARPA-distretto di Scandiano n. PGRE/2014/ 0010804 del 17/12/2014 sul Progetto di Sistemazione ambientale della cava di ghiaia e sabbia denominata "Fondo Siberia";
 - il parere favorevole n.249 espresso nella seduta del 08/01/2015 sul medesimo Progetto da parte della CTIAE della Provincia di Reggio Emilia;
 - l'istruttoria tecnica effettuata dal competente ufficio del settore Pianificazione Territoriale e dal responsabile del Procedimento Geol. Andrea Chierici;

CONSTATATO che:

- la cava in oggetto rientra nella zonizzazione del P.A.E. vigente del Comune di Casalgrande, e che l'area sulla quale la Società intende svolgere l'attività estrattiva è classificata come "Zone di Riassetto sottozona 5 (art. 8.4 NTA di P.A.E.)" nel P.A.E. medesimo;
- il progetto presentato prevede il livellamento degli attuali cumuli di materiali di tombamento ed il ripristino agro-vegetazionale definitivo, comprendendo anche la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali per la fruizione pubblica dell'area, come disposto dal PAE;

CONSIDERATO che:

- per la sistemazione finale, manca l'impianto vegetazionale, che dovrà essere realizzato favorevolmente nell'imminente periodo autunnale;
- si possono intendere **pienamente riconfermati gli atti progettuali come da precedente autorizzazione n.49-2016**, al fine di eseguire conformemente le opere ancora da realizzare ;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Liberta' n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 998566/841039

E -mail: protocollo@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

-
- l'attività estrattiva (sistemazione) in oggetto risulta coerente con le previsioni e le prescrizioni del vigente Piano comunale delle Attività Estrattive (P.A.E.);

VISTO:

- la Legge Regionale n.17 del 18 Luglio 1991, modificata e integrata dalle leggi regionali n.42 del 23 Novembre 1992, n.23 del 13 Maggio 1993, n.45 del 20 Dicembre 1992, n.6 del 30 Gennaio 1995;
- la Legge del 17 Agosto 1942 n.1150 e successive integrazioni e modificazioni;
- l'art.82 del D.P.R. 24 Luglio 1977 n.616 e successive modificazioni e integrazioni di cui al D.L. 27.6.1985 n.312 convertito con Legge 8 Agosto 1985 n.431;
- la circolare regionale n.17752 del 16/10/1985 avente per oggetto "Attuazione della Legge 8 Agosto 1985 n.431";
- il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale P.T.C.P di Reggio Emilia;
- il Piano Strutturale Comunale ed il Regolamento Urbanistico Edilizio approvati il 28/11/2016;
- il vigente Piano Infraregionale delle Attività Estrattive P.I.A.E di Reggio Emilia;
- il Piano comunale delle Attività Estrattive (P.A.E.) vigente;

AUTORIZZA

la società CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. con Codice Fiscale 00674130356 e sede legale a Casalgrande in Via XXV Aprile n.70, all'esercizio della attività **di sistemazione** definitiva dell'ex cava di ghiaia e sabbia denominata "Fondo Siberia", sita in frazione di Stallone, conformemente al progetto allegato e alle condizioni tutte, nessuna esclusa, della convenzione stipulata in data 30/06/2016 Rep. N. 9901, e più sopra richiamata che diviene parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione, **che si deve ora rilasciare** in sostituzione della precedente autorizzazione n.49-2016, scaduta in data 08/07/2018.

L'Autorizzazione all'attività estrattiva e sistemazione ambientale è rilasciata in riferimento ai contenuti presenti nella convenzione attuativa del piano di coltivazione-sistemazione e alle ulteriori condizioni:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Liberta' n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 998566/841039

E -mail: protocollo@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

- 1) Fatti salvi e riservati i diritti e gli interessi di terzi verso i quali il titolare dell'autorizzazione assume ogni responsabilità rimanendo obbligato a tenere indenne e sollevato il Comune da ogni azione, molestia o spesa che potesse in qualsiasi tempo e modo, e per qualsiasi ragione, essere cagionata dall'autorizzazione stessa;
- 2) L'autorizzazione alla coltivazione e sistemazione, rilasciata all'esercente l'attività estrattiva, è personale e non può essere ceduta a terzi, pena la revoca dell'autorizzazione stessa;
- 3) L'esercizio dell'attività estrattiva dovrà avvenire nel pieno rispetto della LR. n.17 del 18 Luglio 1991, modificata e integrata dalle leggi regionali n.42 del 23 Novembre 1992, n.23 del 13 Maggio 1993, n.45 del 20 Dicembre 1992, n.6 del 30 Gennaio 1995;
- 4) L'inizio e l'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicato, a cura dell'esercente la cava, all'Amministrazione Comunale tramite lettera raccomandata o per PEC. La comunicazione di inizio lavori dovrà anche contenere le nomine e le firme per accettazione del direttore dei lavori e del sorvegliante la cava;
- 5) La presente autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio su quanto ha attinenza alla statica delle opere: s'intende che al riguardo sono esclusivamente responsabili il proprietario, il progettista, il direttore dei lavori, il sorvegliante e l'esecutore delle opere stesse, secondo le vigenti disposizioni di legge;
- 6) Il titolare dell'autorizzazione, il direttore dei lavori, il sorvegliante e l'esecutore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che sono fissate nella presente autorizzazione;
- 7) Qualora siano eseguite opere in contrasto con la presente autorizzazione non rispondenti al Piano per le Attività Estrattive (P.A.E.) vigente, il Comune può disporre la sospensione ed il ripristino dei luoghi, fermo restando le sanzioni di cui all'art.22 della LR. n.17/1991 s.m.i. ed altre vigenti in materia;
- 8) I lavori dovranno essere iniziati entro breve tempo a partire dalla data della presente autorizzazione e terminati entro il termine temporale previsto dal piano di sistemazione ambientale, secondo quanto precisato dalla convenzione stipulata in data 30/06/2016 Rep. n. 9901. Si precisa che il termini della presente dell'autorizzazione è stabilito al **31/12/2018**, al fine di procedere in tempi rapidi alla sistemazione ambientale definitiva dell'area;
- 9) La presente autorizzazione e una copia dei disegni approvati devono essere conservati in cantiere a disposizione del personale di vigilanza e della pubblica autorità;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Liberta' n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 998566/841039

E -mail: protocollo@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

- 10) Durante lo svolgimento dell'attività di sistemazione ambientale dovranno essere rigorosamente osservate le prescrizioni di cui agli artt. dal 31 al 37 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.E.;
- 11) L'area di cava dovrà essere recintata con idonea rete metallica dell'altezza di 1,80 m, l'accesso alla cava dovrà essere provvisto di idoneo cancello. A perimetro della cava dovranno essere collocati appositi cartelli monitori, fra loro posizionati a distanza tale da risultare intersvisibili. Ulteriori indicazioni sull'esercizio dell'attività estrattiva sono presenti nei contenuti della convenzione attuativa sottoscritta il 30/06/2016 Rep. n. 9901;
- 12) Fanno parte della presente autorizzazione i sottoelencati elaborati amministrativi e tecnici, così costituiti:
- Domanda per l'approvazione del PCS (contenente anche l'autocertificazione della titolarità di superficie terreni);
 - Fascicolo 1 - Relazione tecnica di progetto;
 - Fascicolo 2i - Relazione agrovegetazionale - Progetto di sistemazione vegetazionale
 - Fascicolo 3i - Computo metrico estimativo
 - Fascicolo 4 - Documentazione fotografica
 - Fascicolo 5 - Relazione paesaggistica
 - Fascicolo 6i - Proposta di convenzione
 - Fascicolo i – Nota integrativa
 - Tavola 1 – “Corografia”;
 - Tavola 2 – STATO DI FATTO – “Planimetria di rilievo”
 - Tavola 3 – STATO DI FATTO - “Planimetria catastale aree intervento e disponibilità”;
 - Tavola 4 – PROGETTO – “Sistemazione morfologica”;
 - Tavola 5i – PROGETTO – “Sistemazione vegetazionale”;
 - Tavola 6i – PROGETTO – “Sezioni 1-2”.
 - Convenzione attuativa sottoscritta il 30/06/2016 Rep. n. 9901.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Liberta' n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 998566/841039

E -mail: protocollo@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

13) Per tutto quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alla LR n. 17/1991 ed alla Convezione attuativa sottoscritta il 30/06/2016 Rep. n. 9901;

Casalgrande, Lì 26/09/2018

per IL RESPONSABILE SETTORE
"Pianificazione Territoriale"
(Geom. Corrado Sorrivi)

Per Accettazione:

Copia della presente Autorizzazione e degli elaborati del piano di coltivazione e sistemazione P.C.S. sono stati consegnati in data

Per la Società CALCESTRUZZI CORRADINI Spa

Firma _____

Comune di Casalgrande (REGGIO EMILIA)

Settore "Pianificazione Territoriale"

Tecnico Istruttore e Responsabile del Proced. – dott.Geol. Andrea Chierici

Tel n.0522-99.85.95 Fax n.0522-84.10.39

(E-mail: a.chierici@comune.casalgrande.re.it – PEC: casalgrande@cert.provincia.re.it)

COMUNE DI CASALGRANDE

Provincia di Reggio Emilia

CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE DELLA CAVA DENOMINATA “FONDO SIBERIA” RICOMPRESA NEL POLO ESTRATTIVO N. 18 “SALVATERRA NORD”

REP. N. 9901

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di giugno nella sede municipale in Casalgrande Piazza Martiri della Libertà n. 1

FRA

L'arch. GIULIANO BARBIERI nato a Sassuolo (MO) il 01/07/1968, (C.F. BRBGLN68L01I462R) agente nella sua qualità di Responsabile del del 3° Settore “Pianificazione Territoriale” e non altrimenti in rappresentanza del Comune di Casalgrande, in seguito citato nel presente atto come COMUNE, con P.IVA 00284720356;

e

Il Sig. FRASCARI ROMANO nato a Casalgrande (RE) il 13/07/1951 (C.F.: FRSRMN51L13B893W), residente a Rubiera (RE), nella sua qualità di Legale rappresentante della Società CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. (che in seguito verrà citata come Società) con sede a Casalgrande (RE) in Via XXV Aprile n.70 con C.F./P.IVA 00674130356.

PREMESSO che:

- la Società CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. in data 20/10/2014 con protocollo di ricezione SUAP n. 16958 e 16959 ha presentato al Comune domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione alla sistemazione ambienta-

le della cava “FONDO SIBERIA” per l’esecuzione di interventi di tipo morfologico e vegetazionale;

- l'area oggetto dell'attività estrattiva in argomento è ricompresa nel Polo Estrattivo denominato "Salvaterra" identificato dal n. 18 del P.A.E. del Comune di Casalgrande, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 03/03/2011;

- il Polo Estrattivo n. 18 è compreso nel Piano di Coordinamento Attuativo di iniziativa privata, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 09/04/2014 (P.C.A.);

- l'area in argomento è identificata al Catasto Terreni del Comune di Casalgrande al Foglio 3, mappali 94parte, 95parte, 116, 117parte, 158parte, e confina a sud ed a nord con ragioni della Società intestata, ad est con aree demaniali, ad ovest con aree della stessa società e con il fosso denominato Canale di Carpi;

- la disponibilità dei suoli interessati dall'intervento di sistemazione della cava deriva da titolo di proprietà, da titolarità del diritto di superficie e da concessione demaniale n. RE03T0138 (ex pratica n. 129/S/19.4);

- la titolarità del diritto di superficie del mappale 158 del Foglio 3 è concessa per la realizzazione delle opere previste nel piano di sistemazione ambientale dalla proprietaria Sig.ra Ella Corradini con Contratto di Comodato del 20/04/2015;

- contestualmente alla domanda, è stato presentato il Piano di Sistemazione della cava, ai sensi della LR 17/1991 e s.m.i. e la documentazione tecnica per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, in quanto l'area ricade parzialmente nel Vincolo;

- tali atti progettuali prevedono il mantenimento sia delle opere necessarie ad allacciare la cava alle strade pubbliche, sia di quelle atte ad evitare e prevenire danni ad altri beni pubblici e/i privati e/o attività;
- la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto dal P.A.E. vigente e specifica in aggiunta nel punto 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.C.A.;
- la Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio ha espresso parere favorevole nella seduta del 16/12/2014;
- la competente Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive ha esaminato, ai sensi della L.R. 17/1991, la domanda di cui sopra, con i relativi allegati tecnici amministrativi, esprimendo il proprio parere favorevole con parere n. 249 del 08/01/2015;
- la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Bologna in data 17/02/2015 con proprio prot.n.2128, ha espresso il parere vincolante favorevole, con prescrizioni;
- che in data 20/04/2015 con ns prot. 6497 la documentazione tecnica ed amministrativa è stata conformemente integrata, in base alle richieste dell'U.T. e della Soprintendenza, precedentemente formulate in data 05/03/2015 con prot. n. 3628;
- la proposta della presente Convenzione è stata approvata dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 71 del 16/06/2016;
- risulta accertato che la Società è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 comma 2 della L.R. n. 17/91, perché possa procedersi alla stipula della presente Convenzione;
- deve ora procedersi alla traduzione in apposito atto pubblico degli accordi

presi in ordine alla attività estrattiva in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti dell'ufficio Tecnico del Comune di Casalgrande con prot. 6497 del 20/04/2015, atti che in seguito verranno citati come Progetto;

- detti elaborati di progetto sono così costituiti:

Fascicolo 1 - Relazione tecnica di progetto;

Fascicolo 2i - Relazione agro-vegetazionale - Progetto di sistemazione vegetazionale

Fascicolo 3i - Computo metrico estimativo

Fascicolo 4 - Documentazione fotografica

Fascicolo 5 - Relazione paesaggistica

Fascicolo 6i - Proposta di convenzione

Fascicolo i – Nota integrativa

Tavola 1 – “Corografia”;

Tavola 2 – STATO DI FATTO – “Planimetria di rilievo”

Tavola 3 – STATO DI FATTO - “Planimetria catastale aree intervento e disponibilità”;

Tavola 4 – PROGETTO – “Sistemazione morfologica”;

Tavola 5i – PROGETTO – “Sistemazione vegetazionale”;

Tavola 6i – PROGETTO – “Sezioni 1-2”.

TUTTO CIO' PREMESSO:

- la Società dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve;

- la presente convenzione viene sottoscritta per l'attuazione del P.S. ovvero Piano di Sistemazione ambientale della cava denominata "Fondo Siberia", con livellamento degli attuali materiali di tombamento e ripristino agro-vegetazionale definitivo. Il mancato rispetto di detta convenzione comporta la sospensione della validità dell'Autorizzazione all'attività estrattiva e sistemazione ambientale

TITOLO I

ELEMENTI CONOSCITIVI DELLA CAVA

Art. 1 – SUPERFICIE DI INTERVENTO

La cava in oggetto si estende su una superficie complessiva di 67.681 mq, di cui 10.282 mq di proprietà demaniale.

Art. 2 - PERIMETRAZIONE AREA DI CAVA

La Società dovrà porre in opera, a sue spese, picchetti metallici inamovibili e visibili di delimitazione dell'area di cava opportunamente rilevati e cartografati su base C.T.R. in scala adeguata; copia di tale cartografia deve essere fornita prima dell'inizio dei lavori all'Ufficio Tecnico Comunale per i dovuti controlli.

Art. 3 - CARTELLO ALL'ACCESSO DELLA CAVA

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, che dovranno essere sempre leggibili, quali:

- Comune di Casalgrande (RE)
- Denominazione della cava
- Proprietà e Società Esercente
- Direttore responsabile dei lavori

- Progettista
- Sorvegliante
- Estremi dell'atto autorizzativo e scadenza dell'autorizzazione convenzionata
- Recapito telefonico del responsabile di cava

Art. 4 – DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE PRESSO LA CAVA

Presso la cava, o nei vicini uffici dell'impianto di lavorazione "Cantiere Salvaterra", oltre alla documentazione prevista dalle vigenti norme di Polizia mineraria, dovranno essere disponibili per la vigilanza da parte del personale autorizzato i seguenti documenti in copia conforme:

- autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva;
- convenzione attuativa sottoscritta;
- progetto di sistemazione e recupero ambientale;
- norme tecniche di attuazione del PAE.

Art. 5 – CONTENIMENTO DEL RUMORE

L'incremento del rumore equivalente dovuto al complesso delle attività di cava in corrispondenza degli edifici residenziali più vicini non dovrà superare i limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti.

TITOLO II

TARIFFE - GARANZIE - OBBLIGHI

Art. 6 - DENUNCIA INIZIO LAVORI

La Società è tenuta a comunicare la data di inizio lavori, nei termini previsti dall'art. 28 del D.P.R. 9 Aprile 1959, n.128 modificato dal Decreto Legislativo n.624/96, al Comune, al Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali (ora S.T.B.) e alla Unità Sanitaria Locale com-

petente (art. 7 di NTA di PAE vigente), nominando il nuovo Direttore dei Lavori ed il Sorvegliante.

Contestualmente alla denuncia di esercizio, la Società dovrà trasmettere al Servizio Tecnico dei Bacini Enza e Sinistra Secchia e all'AUSL di Scandiano, copia del Piano di Sistemazione Ambientale della cava di cui agli atti di progetto.

Art. 7 – DURATA AUTORIZZAZIONE

Ai sensi del punto 2 delle norme tecniche di attuazione del P.C.A. in aggiunta a quelle del P.A.E. vigente, la durata delle opere di sistemazione è fissata in un massimo di due (2) anni, a partire dalla data di rilascio della relativa autorizzazione.

Art. 8 – PROROGA e VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE

Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come prevista all'art. 15, comma 2, della L.R. n. 17/91 smi, la presente convenzione si intende prorogata anch'essa nei termini e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione. Le eventuali proroghe della convenzione e della relativa autorizzazione non possono, comunque, avere durata complessiva superiore ad anni uno.

In riferimento ai requisiti antimafia che la Società deve garantire per tutta la durata dell'attività in convenzione, si specifica che, ai sensi del "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica" della Prefettura di Reggio Emilia sottoscritto il 21/06/2016, laddove intervenga successivamente un provvedimento interdittivo, il Comune potrà revocare l'autorizzazione già concessa e la medesima Convenzione si intenderà deca-

duta, con conseguenti verifiche dell'attuazione della stessa ed eventuali provvedimenti amministrativi.

Art. 9 - GARANZIA PER GLI OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione predisposta ai sensi del primo Comma, Lettera e) dell'Art. 12 della L.R. n. 17/91, la Società dovrà presentare idonea garanzia bancaria (di primo istituto) complessivamente di € 277.957,38, corrispondente al 100 per cento della spesa presunta, IVA compresa, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto a copertura dei lavori di ripristino morfologico ed ambientale della cava già in essere e della successiva manutenzione vegetazionale, con le prescrizioni appresso specificate.

a) l'ammontare della 1° Fidejussione bancaria (di primo istituto) di cui sopra, è stabilito nella misura di € 244.355,53, corrispondente al 100 per cento della spesa presunta, IVA compresa, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto (fascicolo 3i), di cui € 163.870,40 per opere di cantierizzazione, sistemazione morfologica, realizzazione percorsi ciclopedonali e monitoraggi ambientali (134.320,00 € + IVA) e € 80.485,13 di sistemazione agro-vegetazionale (€ 65.971,42 + IVA);

b) l'ammontare della 2° Fidejussione bancaria (di primo istituto), relativa alla sola manutenzione dell'impianto agro-vegetazionale realizzato, è definito nel successivo articolo;

c) il valore delle garanzie in questione, è aggiornato ogni anno nella misura pari al 100 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice ge-

nerale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione.

L'aggiornamento dovrà essere effettuato prendendo come base i dati mensili pubblicati sul Bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT;

d) quindici giorni prima della data di scadenza della fidejussione, la Società dovrà fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall'istituto fidejussore che confermi la permanenza della fidejussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata, o in alternativa, presentare nuova fidejussione rilasciata da altro istituto di credito;

e) la mancata attestazione di cui alla precedente lettera d), nei termini ivi previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 16 della L.R. n° 17/91 smi e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie, in riferimento alla disposizione di cui all'art. 11 lett. b);

f) la Società si obbliga a far inserire nel contratto fideiussorio una clausola con la quale l'istituto fideiussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla Società con congruo anticipo, in cui la fidejussione si intende prestata con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del C.C., e in deroga all'art.1957 del medesimo C.C., oltre che valida ed operante fino al completo assolvimento delle obbligazioni assunte e senza attendere la sistemazione giudiziaria;

g) all'inizio di ogni anno, sulla base della "Relazione Annuale" (di cui all'art. 47 delle NTA di PAE vigente) ed in relazione allo stato di avanza-

mento delle opere di sistemazione ambientale finale, si provvederà alla corrispondente eventuale riduzione del valore della garanzia fidejussoria.

Art. 10 - GARANZIA DELLA MANUTENZIONI DELLE PIANTUMAZIONI

A garanzia del ripristino vegetazione, da eseguire sulla base del progetto approvato, la Società dovrà presentare idonea Fidejussione bancaria (di primo istituto) a copertura dei costi di manutenzione dell'impianto agro-vegetazionale per un tempo massimo di 5 anni dalla messa a dimora delle piante, per un valore di € 33.601,85, (€ 27.542,50 + IVA); tale garanzia è costituita a mezzo di fidejussione da depositarsi con modalità analoghe a quelle indicate all'art. 9.

Art. 11 - SVINCOLO DELLA FIDEJUSSIONE

Lo svincolo della fidejussione è regolato come segue:

- a) A completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione, e previa richiesta della Società corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del direttore dei lavori, il Comune libererà la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopraccitati lavori dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dal Responsabile del 3° Settore "Pianificazione Territoriale" sulla base di una istruttoria dell'Ufficio tecnico comunale. Detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente;
- b) Fintanto che il Responsabile del 3° Settore "Pianificazione Territoriale"

non abbia autorizzato lo svincolo della fidejussione, l'istituto o la compagnia che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa all'istituto o alla compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Amministrazione Comunale;

c) La Società dovrà obbligatoriamente fare inserire nel contratto fidejussorio con l'istituto o la compagnia la clausola di cui alla precedente lettera b) del presente articolo;

d) Lo svincolo della fidejussione relativa alla manutenzione, avverrà a seguito dell'accertamento del buono stato vegetativo delle piantumazioni conseguente alla corretta manutenzione per un tempo massimo di 5 anni successivi all'impianto, e che dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dal Comune sulla base di istruttoria dell'UTC. Detto certificato dovrà essere notificato alla Società entro 90 giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta

Art. 12 - LAVORI DI SISTEMAZIONE FINALE DIFFORMI

Nel caso in cui a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrate da parte del tecnico comunale, difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione Comunale concede un termine massimo di 120 giorni per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti, utilizzando la somma versata a garanzia di cui al precedente articolo 10 e facendo gravare sull'esercente

l'eventuale maggior spesa.

La Società, in tal caso, dovrà provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fidejussione, dandone attestazione al Comune entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

Art. 13 - OPERE CONNESSE GLI INTERVENTI IN PROGETTO - DANNI

La Società, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 17/91 smi, è obbligata:

- a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio di pertinenza della cava, nonché tutte le opere previste negli atti di progetto;
- c) ad una corretta attuazione del piano di sistemazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;
- d) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative.

Stante il carattere di pubblica fruibilità connessa ai percorsi ciclabili previsti, pur su terreno privato, la Società, oltre a permettere il passaggio agli utenti, si impegna a permettere il futuro accesso ai tecnici del Comune ed annessi mezzi, affinché si possa eseguire l'eventuale manutenzione delle piste, successivamente al collaudo delle stesse.

Art. 14 - REGISTRAZIONE

La Società dovrà effettuare a proprie spese la registrazione dell'autorizzazione all'Ufficio del Registro, dandone attestazione idonea al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione. La presente Convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del com-

binato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 16/10/1972 n° 634 e dell'art. 10 Allegato A dello stesso DPR n.634/72. La mancata registrazione degli atti sopra indicati comporta la sospensione della validità dell'Autorizzazione estrattiva. Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Società.

Art. 15 - PERMESSO DI COSTRUIRE

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non è necessario il permesso di costruire previsto dal DPR n.380 del 6/06/2001 smi e dalla Legge Regionale 30/07/2013 n°15 in quanto l'attività di cava non rientra tra le trasformazioni edilizie di cui all'art. 12 del DPR n.380/2001 smi. Non necessitano quindi del permesso di costruire di cui alla citata L.R. n° 15 le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione dei piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi interventi di recupero o sistemazione finale. Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

TITOLO III°

CONTROLLI

Art. 16 - MISURE E CONTROLLI - RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ DI CAVA

La Società dovrà presentare all'Amministrazione Comunale una Relazione annuale, indicante la descrizione dell'andamento dell'attività di recupero e sistemazione ambientale. Detta relazione dovrà essere presentata entro il

30 Novembre di ciascuno anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e, conformemente al "Programma di monitoraggio e controllo ambientale" approvato dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n. 26 del 14/03/2014, dovrà essere corredata dai seguenti contenuti/elaborati:

- perizia giurata, a firma di un tecnico abilitato, relativa alla descrizione dello stato di avanzamento dei lavori di ripristino ambientale (come previsto dall'autorizzazione all'attività estrattiva rilasciata e vigente);
- rilievo topografico dell'area di cava, restituito in forma grafica in scala 1/500 e 1/1000 e riferito ai punti di stazione e ai capisaldi ufficiali proposti; le operazioni potranno essere eseguite alla presenza di un Tecnico Comunale o di un Tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale, con indicazione dello stato di coltivazione e di recupero ambientale, sia su supporto cartaceo che informatico; il materiale dovrà essere trasmesso in n.1 copia all'Amministrazione comunale su supporto cartaceo e informatico;
- scheda di rilevamento cava estrattiva con dati relativi all'anno di corso (come da Allegato 1 del citato Programma);
- risultati del monitoraggio delle matrici ambientali ed annessi Verbali dei monitoraggi e delle analisi, quali: acque sotterranee come definito al successivo articolo;
- inoltre all'Amministrazione Comunale ed ARPA-AUSL Distretto di Scandiano delle risultanze dei campionamenti e delle analisi (con le modalità ed i parametri secondo il citato "Programma di monitoraggio e controllo ambientale").

Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla Società.

Art. 17 - PIEZOMETRI

La società dovrà eseguire il programma di monitoraggio delle acque sotterranee con cadenza e modalità secondo il profilo di cui al “Programma di monitoraggio e controllo ambientale” approvato dall’Amministrazione Comunale con D.G.C. n. 26 del 14/03/2014, attraverso gli opportuni piezometri.

I risultati dei controlli analitici sulle acque di pozzo/piezometri dovranno essere portati a conoscenza dell’AUSL e ARPA (Distretto di Scandiano Via M. Libertà n.8 – 42019 Scandiano RE). La Società dovrà fornire i dati al Comune entro 30 giorni dalla data della misura/prelievo.

Art. 18 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi in materia; la Società dovrà fornire direttamente o attraverso il direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

TITOLO IV°

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 19 - LAVORI DI MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche di uso pubblico comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della Società per tutta la durata dell’attività di cava della presente convenzione e delle eventuali proroghe previste.

Art. 20 - VARIANTI AL PROGETTO

Sono ammesse varianti al progetto di sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili diret-

tamente o indirettamente alla Società e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata.

Qualsiasi altra variante al progetto di sistemazione finale, sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà eseguire le procedure previste dalla L.R. 17/91 agli Artt. 11, 12, 13 e 14.

Art. 21 - FASI DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE

L'attività di sistemazione dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto. L'attività di sistemazione seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente.

Tutte le parti dell'area presente in progetto, nessuna esclusa, dovranno risultare completamente sistemate entro il secondo anno di validità della presente convenzione (più un eventuale anno di proroga). L'inerzia della Società nelle risistemazioni, comporta la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.17/91 s.m.i. In caso di decadenza, il Comune, sentita la Commissione Tecnica Infraregionale Attività Estrattive CTIAE della provincia di Reggio Emilia, dispone le modifiche che risultino necessarie al progetto di risistemazione finale da attuare da parte della Società o, in caso di inerzia, da parte del Comune attraverso l'utilizzo delle garanzie finanziarie prestate per la presente convenzione.

Art. 22 - SISTEMAZIONE FINALE

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto e disposizioni vigenti del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i..

L'attività di ritombamento, dovrà risultare conforme al DM 161/2012 ed

alla Legge 98 del 09/08/2013.

Art. 23 - RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO O STORICO

Qualora, durante le fasi di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la Società è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro dodici ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al Responsabile del 3° Settore.

La Società è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e manodopera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo col benessere scritto della competente autorità.

Art. 24 - RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI

Qualora, durante le fasi di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce ordigni bellici ed oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la Società si impegna a comunicarlo direttamente o comunque tempestivamente alla competente autorità militare.

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la Società ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'Autorità militare, anche al Responsabile del 3° Settore.

I lavori potranno essere ripresi solo col benessere scritto dell'Autorità militare.

Art. 25 - LOCALI PER RICOVERO E SERVIZI IGIENICI

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformità alle norme vigenti in materia, e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione finale di sistemazione di cui all'art. 7 della presente convenzione.

Art. 26 - RINVIO ALLE ALTRE NORME VIGENTI

Quanto non espressamente specificato nella presente Convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del P.A.E. e P.I.A.E, dalle norme tecniche di P.C.A., dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, nonché della vigente legislazione sia regionale che nazionale.

Art. 27 - CONTENZIOSO

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da 2 arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro.

Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del C.P.C. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal presidente del tribunale di Reggio Emilia. La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.

Art. 28 - SANZIONI

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 della L.R. n. 17 del

18/07/1991.

Le attività di recupero ambientale nelle aree di cava sono soggette ai provvedimenti amministrativi e alle sanzioni penali di cui al D.Lgs. n.152/2006 s.m.i. nonché agli ulteriori provvedimenti di cui alle Circolari e leggi Regionali vigenti.

Per il COMUNE DI CASALGRANDE

IL RESP. SETT. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

GIULIANO BARBIERI

C.F.: BRBGLN68L01I462R

CERTIFICATORE FIRMA DIGITALE: INFOCERT SPA

VALIDITÀ FIRMA: DAL 23/12/2015 AL 23/12/2018

FIRMA DIGITALE N.: 17E195

Per CALCESTUZZI CORRADINI SPA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

FRASCARI ROMANO

C.F.: FRSRMN51L13B893W

CERTIFICATORE FIRMA DIGITALE: ARUBAPEC S.P.A.

VALIDITÀ FIRMA: DAL 18/02/2015 AL 17/02/2018

FIRMA DIGITALE N.: 7420078100010720

Repubblica Italiana

Io qui sottoscritto Dott. Binini Emilio Segretario del Comune di Casalgrande, autorizzato ad autenticare le scritture private nell'interesse del Comune in forza dell'art. 97 comma 4 lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, certifico che i signori sottoindicati, della cui identità personale sono certo, hanno apposto la propria firma digitale in calce della

scrittura privata che precede e negli allegati, alla mia presenza presso la
Residenza Municipale, senza la presenza di testimoni in quanto non richie-
sti dalle parti, né da me Pubblico Ufficiale Rogante

GIULIANO BARBIERI nato a Sassuolo (MO) il 01/07/1968 (C.F.:
BRBGLN68L01I462R), Responsabile del III° Settore “Pianificazione terri-
toriale” del Comune di Casalgrande;

Il Sig. FRASCARI ROMANO nato a Casalgrande (RE) il 13/07/1951
(C.F.: FRSRMN51L13B893W), nella sua qualità di Legale rappresentante
della Società CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A.

In presenza delle parti io Segretario comunale ho firmato il presente atto
con firma digitale valida alla data odierna ed apposta marca temporale.

In Casalgrande, oggi 30/06/2016

Il Segretario Comunale


(Dott Emilio Binini)

C.F.: BNNMLE56D25D332I

CERTIFICATORE FIRMA DIGITALE: INFOCERT SPA

VALIDITÀ FIRMA: DAL 26/08/2013 AL 26/08/2016

FIRMA DIGITALE N.: 32BD4E



Ricevuta del: 18/07/2016 ora: 12:56:39

Utc: 1468839395125121

Utc_string: 2016-07-18T12:56:35.125121+02:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 18/07/2016

Ora invio: 12:56:35

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: NON INDICATO

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 91718512

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: BNNMLE56D25D332I

Ufficio delle entrate competente:

TG2 - Ufficio Territoriale di REGGIO EMILIA

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 00284720356

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 9901/2016 (del codice fiscale: BNNMLE56D25D332I)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 10481 del 18/07/2016

TG2 Ufficio Territoriale di REGGIO EMILIA - Entrate

Tributo	Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro
9802 IMPOSTA DI BOLLO	45,00 Euro



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Uffici RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 26/2019 ad oggetto: PROROGA DELL' AUTORIZZAZIONE E CONVENZIONE ATTUATIVA PER L'ATTIVITÀ DI SISTEMAZIONE NELL'EX CAVA DI GHIAIA E SABBIA DENOMINATA "FONDO SIBERIA" (POLO N.18 DI P.I.A.E - LOCALITÀ SAN DONNINO) si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Casalgrande lì, 17/01/2019

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 5 del 17/01/2019

Oggetto: PROROGA DELL' AUTORIZZAZIONE E CONVENZIONE ATTUATIVA PER L'ATTIVITÀ DI SISTEMAZIONE NELL'EX CAVA DI GHIAIA E SABBIA DENOMINATA "FONDO SIBERIA" (POLO N.18 DI P.I.A.E - LOCALITÀ SAN DONNINO).

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/01/2019, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 28/01/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 5 del 17/01/2019

Oggetto: PROROGA DELL' AUTORIZZAZIONE E CONVENZIONE ATTUATIVA PER L'ATTIVITÀ DI SISTEMAZIONE NELL'EX CAVA DI GHIAIA E SABBIA DENOMINATA "FONDO SIBERIA" (POLO N.18 DI P.I.A.E - LOCALITÀ SAN DONNINO).

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 17/01/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 02/02/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)